



ISTITUTO COMPrensIVO "GIUSEPPE MAZZINI"
Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera
Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li)
Tel. 0586/404126 - C.F. 92145010499 - C.M. LIIC82400A
liic82400a@istruzione.it – liic82400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ISTITUTO COMPrensIVO "G. MAZZINI"

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA **XX/12/2024**

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Note generali

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico e di tutto il personale della scuola, docente e non docente, e dei compagni il rispetto, anche formale, proprio di una convivenza civile.

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza è obbligatoria per tutte le attività organizzate in orario scolastico.

Gli alunni sono tenuti al rispetto delle disposizioni regolamentari e organizzative impartite dalla scuola.

Art. 2 – Uso del materiale didattico e personale

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare in modo responsabile il materiale didattico personale proprio e dei compagni, nonché quello fornito dalla scuola, anche in comodato d'uso. Il materiale didattico e personale non deve essere utilizzato in modo da costituire pericolo per sé stessi e per gli altri. In caso di danni dovuti all'uso improprio del materiale didattico, proprio degli altri o messo a disposizione dalla scuola, lo studente sarà ritenuto responsabile e potrà incorrere in sanzioni disciplinari.

Art. 3 – Abbigliamento

È obbligo presentarsi alle lezioni con abbigliamento pulito, decoroso e consono alla stagione e all'ambiente scolastico. Sono da evitare indumenti non adatti all'ambiente scolastico: canotte e top (la canotta è accettata solo per gli alunni della scuola d'infanzia); magliette trasparenti, troppo corte o troppo scollate o con scritte e disegni volgari; gonne o pantaloncini troppo corti o che lascino vedere la biancheria intima. Anche per motivi di sicurezza, è vietato venire a scuola con zoccoli, ciabattine infradito o sandali senza laccetto

di chiusura, che non garantiscono la stabilità. È inoltre vietato partecipare alle lezioni indossando cappelli o cappucci e occhiali da sole; sono previste eccezioni solo per documentati motivi di salute.

Art. 4 – Diario personale

Per gli alunni della scuola secondaria è obbligatorio l'uso del diario personale: l'alunno ha il dovere di scrivere quotidianamente sul diario personale i compiti assegnati e di informarsi presso i compagni e i docenti sui compiti assegnati in caso di assenza dalle lezioni. La consultazione del Registro Elettronico in nessun caso sostituisce l'uso del diario personale.

Per la scuola primaria l'uso del diario personale, o di un quadernino delle comunicazioni scuola-famiglia nelle classi iniziali, non è obbligatorio ma fortemente consigliato per aiutare l'alunno a gestire in autonomia le comunicazioni e i compiti per casa.

Il diario personale e il quadernino delle comunicazioni devono essere tenuti in modo ordinato e confacente alla loro funzione.

Art. 5 – Intervalli

Gli intervalli si svolgono secondo le modalità individuate dalla scuola, in fase di composizione dell'orario. L'intervallo può essere svolto nell'aula o nel giardino, a seconda della decisione del docente in servizio sulla classe. Durante gli intervalli non sono ammessi giochi pericolosi come correre e lanciare oggetti o acqua. È vietato passare da un piano all'altro.

L'accesso ai bagni è consentito a piccoli gruppi, costituiti da massimo due alunni dello stesso sesso per ogni classe. I bagni devono essere utilizzati in modo adeguato, senza sporcare né bagnare volontariamente.

La sorveglianza sugli alunni durante gli intervalli è assicurata dai docenti in servizio sulla classe; la sorveglianza sui bagni spetta al personale ATA in servizio al piano. Il personale è tenuto a segnalare per scritto eventuali inosservanze del Regolamento.

Art. 6 – Cambi d'ora e termine delle lezioni

Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe o si sposteranno nell'aula dell'ora successiva in modo ordinato; durante il cambio dell'ora non verrà autorizzata l'uscita per recarsi in bagno (se non in casi di reale emergenza). In occasione del cambio di aula e al termine delle lezioni, gli alunni lasciano l'aula in ordine e percorrono i corridoi, scendono le scale ed, eventualmente, escono dalla scuola disposti ordinatamente in fila per uno, senza correre e senza gridare.

Gli alunni della scuola secondaria che si spostano in bicicletta, possono parcheggiare la bicicletta nelle apposite rastrelliere interne ai cortili ma devono assolutamente portare a mano la bici nel tratto fra il cancello e la rastrelliera.

Art. 7 – Ritardi, permessi, assenze, giustificazioni

Per **ritardi** occasionali inferiori ai 5 minuti non è necessaria la giustificazione dei genitori. Nella scuola primaria, il genitore/tutore o delegato che accompagna il bambino in ritardo deve compilare e firmare l'apposito modulo cartaceo. Nella scuola secondaria, il docente accoglierà l'alunno in classe, segnalando il ritardo sul Registro Elettronico; i ritardi superiori ai 5 minuti dovranno essere giustificati dai genitori sul Registro Elettronico il giorno stesso

o il giorno successivo.

Per le scuole con servizio **mensa**, il genitore deve segnalare l'ingresso in ritardo in tempo per permettere agli insegnanti di comunicare il numero esatto degli alunni che usufruiranno del servizio mensa (entro le 08.40 per le scuole d'infanzia, entro le 09.00 per Rodari); alunni che arriveranno dopo tali orari senza che i genitori lo abbiano comunicato non potranno usufruire del servizio mensa. Ripetere nella sezione generale

Per garantire continuità alle lezioni e alle attività educative, di norma non sono ammessi ingressi successivi alle 10.00, né ritardi ripetuti per più di una volta al mese. Per la scuola secondaria, in caso di ritardi ripetuti in numero maggiore di uno al mese, il coordinatore del Consiglio di classe ha facoltà di convocare i genitori per chiedere chiarimenti; i ritardi ripetuti potranno influire sul voto di comportamento e determinare una responsabilità disciplinare. In ogni caso, per motivi di sicurezza, l'alunno ritardatario sarà accolto in classe o dal personale Ata in attesa di essere ammesso alla lezione.

In caso di **uscita anticipata**, il genitore o tutore o delegato dovrà presentarsi a scuola per prelevare l'alunno e firmare l'apposito modulo disponibile presso i collaboratori scolastici. Nella scuola secondaria, il docente avrà cura di annotare l'uscita dell'alunno sul Registro Elettronico e i genitori dovranno provvedere alla giustificazione.

Per garantire continuità alle lezioni e alle attività educative, di norma non sono ammesse uscite anticipate precedenti alle 11.00, né durante l'orario di lezione in un momento diverso dalla fine dell'ora, né ripetute per più di una volta al mese.

Si ricorda che per la scuola d'infanzia sono previsti tre orari di uscita: alle 12.00, prima del pranzo; dopo il pranzo (fra le 13 e le 13.30 a seconda del plesso); alle 16. Le uscite alle 12.00 e dopo il pranzo non sono considerate uscite fuori orario; è però necessario che vengano comunicate dai genitori agli insegnanti al momento dell'ingresso a scuola del bambino (in particolare per l'uscita alle 12.00 prima del pranzo; la mancata comunicazione prevede che il pasto venga addebitato alla famiglia, anche se non consumato).

Se l'alunno avesse necessità di entrare o uscire fuori orario per terapie o particolari esigenze di salute o di altro tipo, la famiglia è tenuta a farne segnalazione alla scuola, fornendo la documentazione relativa. Spetta al Dirigente Scolastico accogliere le richieste della famiglie di entrate o uscite fuori orario ripetute sulla base della documentazione presentata.

Le **assenze** devono essere giustificate sul Registro Elettronico prima del rientro a scuola dell'alunno.

Per i periodi di assenza di 6 o più giorni consecutivi la giustificazione sul Registro Elettronico deve essere accompagnata dall'apposito modulo, disponibile sul sito della scuola, con cui i genitori dichiarano l'assenza di malattie. Si ricorda che nel conto dei giorni di assenza rientrano i giorni festivi e prefestivi e le vacanze comprese fra i giorni di assenza.

Si raccomanda ai genitori di verificare ogni giorno che le condizioni di salute del figlio siano adeguate alla frequenza delle attività didattiche ed educative e alla vita in comunità prima di affidarlo all'istituzione scolastica.

Nel caso in cui l'alunno non frequenti la scuola per motivi familiari, il genitore/tutore ha la possibilità di inviare una comunicazione ai docenti o alla Segreteria, preferibilmente via

mail, segnalando preventivamente i giorni di assenza. In tale caso, al rientro sarà necessaria la giustificazione sul Registro Elettronico ma non la presentazione del modulo se l'assenza programmata fosse superiore a 5 giorni consecutivi, .

Art. 8 – Distributore di bevande calde

È vietato agli alunni l'uso del distributore automatico di bevande calde.

Art. 9 – Attrezzature scolastiche

Agli alunni, per motivi di sicurezza, non sono di norma consentiti il trasporto né la messa in uso di attrezzature elettriche ed elettroniche e degli strumenti musicali della scuola. Nel caso che tali pratiche rientrino nel percorso didattico, gli alunni possono eccezionalmente svolgere tali incarichi ma solo sotto la diretta supervisione del docente.

Art. 10 – Telefoni cellulari e dispositivi simili

A scuola è vietato l'utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi simili (tablet, notebook), sia come strumento di comunicazione che come strumento di produzione e riproduzione audio e video se non rientranti in attività didattiche deliberate dal Consiglio di classe. Tale divieto riguarda anche il momento di entrata ed uscita da scuola e si estende agli atri, alle pertinenze e alle aree circostanti l'edificio scolastico (portici, parchi, cortili...).

È vietato condividere sui social network qualsiasi tipo di contenuto relativo alla scuola. Gli alunni possono telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando il telefono della sede frequentata, per segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura. È vietato telefonare alle famiglie per farsi portare materiale didattico dimenticato o merende.

I telefoni cellulari e i dispositivi simili, se portati, devono essere tenuti spenti fin dall'ingresso a scuola e fin dopo l'uscita. Nel caso gli alunni portino a scuola tali dispositivi, saranno essi stessi responsabili della custodia. Gli alunni non possono delegare ai docenti e al personale scolastico la custodia dei propri dispositivi. La scuola declina ogni responsabilità in caso di perdita, furto o deterioramento.

Tablet, pc o altri dispositivi di videolettura e videoscrittura potranno essere utilizzati in casi di particolari esigenze didattiche (previste ad esempio da Pdp o funzionali all'inclusione degli alunni con bisogni specifici) o di salute, permanenti o temporanee, previa richiesta del genitore e autorizzazione del Dirigente o previa richiesta del docente e autorizzazione del genitore. Anche in tali casi, gli alunni saranno gli unici responsabili della custodia del dispositivo.

Art. 11 - Bullismo e Cyberbullismo

Le azioni di bullismo e cyberbullismo possono ledere il benessere psico-fisico di chi le subisce.

Sono da considerarsi tipologie di bullismo

1. la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
2. l'intenzione di nuocere;
3. l'isolamento della vittima.

Rientrano nel cyberbullismo

1. i litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

2. le molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
3. l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
4. la pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet, ecc.) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
5. la registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
6. l'insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
7. l'esclusione o estromissione intenzionale dall'attività on line;
8. l'invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

La scuola si organizza e si adopera per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, facendo conoscere e combattendo il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme, così come previsto dalla normativa (Legge 71/2017).

Tutte le componenti della comunità scolastica (in particolare quelle che operano nell'area digitale) si adoperano per:

1. promuovere un utilizzo sicuro di Internet a scuola;
2. prevedere all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
3. promuovere sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole;
4. coinvolgere alunni, docenti, genitori ed esperti;
5. favorire la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
6. prevedere azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
7. sanzionare sul piano disciplinare condotte riferibili ad atti di bullismo e cyberbullismo riferibili ai propri iscritti avvenute nella scuola o in stretta relazione con le attività scolastiche.

La scuola interviene nei modi indicati in questo regolamento (cfr. art. 14) per i casi di bullismo e cyberbullismo avvenuti a scuola e sugli strumenti informatici direttamente riconducibili alla scuola (es. Classroom, posta elettronica Gmail della scuola...). La scuola non ha la facoltà di intervenire per sanzionare atti di bullismo o cyberbullismo che avvengano fuori dalla scuola, anche se hanno come responsabili e vittime alunni della scuola o avvengono in chat di classe.

Art. 12 - Utilizzo del Registro Elettronico e della Google Workstation

La scuola fornisce alle famiglie e agli alunni le credenziali per l'uso del Registro Elettronico e, alla secondaria, per gli applicativi del pacchetto Google workstation (posta elettronica gmail, Classroom...).

Gli alunni e i genitori sono tenuti ad utilizzare tali applicativi nel modo indicato dagli

insegnanti. Devono utilizzare la posta elettronica come strumento primario per comunicare con i docenti e la scuola; devono iscriversi alle Classroom e utilizzarle per le sole attività didattiche; non devono utilizzare questi ed altri applicativi per creare disturbo alle attività didattiche o creare o condividere contenuti non adatti all'ambiente scolastico.

Per utilizzare tali applicativi gli alunni e i genitori devono conservare con cura i nomi utenti e le password fornite dalla scuola, evitando di perderli e senza cederli ad altri.

CAPO II - MANCANZE E SANZIONI

Art. 13 – Mancanze

Sono da considerarsi mancanze, in quanto contrarie alle norme di buon senso e convivenza civile, alla tutela della sicurezza e in base alla normativa vigente:

1. frequenza irregolare. Ai fini della validità, l'alunno deve frequentare almeno i tre quarti dell'orario scolastico, fatte salve le deroghe approvate dal Collegio dei docenti; gli alunni e le famiglie sono però tenuti ad evitare tutte le assenze che non siano legate a motivi di salute o a eccezionali esigenze personali o familiari;
2. mancato rispetto degli impegni di studio a casa e a scuola;
3. mancato rispetto di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni organizzative che disciplinano la vita scolastica;
4. utilizzo non autorizzato di telefoni cellulari o dispositivi simili
5. comportamento irrispettoso o di disturbo nei confronti del Dirigente scolastico, del personale della scuola docente e non docente e dei compagni in tutte le attività della scuola sia in presenza che in modalità a distanza, compresi corsi pomeridiani, uscite didattiche, viaggi d'istruzione, stage linguistici e simili;
6. atti di bullismo e cyberbullismo che possano compromettere l'incolumità delle persone e che violino la dignità altrui;
7. violenze fisiche e verbali verso gli altri nelle attività scolastiche, extrascolastiche e parascolastiche organizzate sia in presenza che a distanza e perpetrate con qualsiasi mezzo;
8. linguaggio offensivo verso gli altri, con particolare riguardo a identità di genere, razziale, religiosa, culturale;
9. mancato rispetto dell'ambiente scolastico e utilizzo non corretto delle attrezzature, soprattutto se tali da arrecare danni a persone o cose;
10. introduzione di oggetti pericolosi e estranei all'attività didattica nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze e durante tutte le attività scolastiche.

Art. 14 – Sanzioni

Per gli studenti che si rendano responsabili delle mancanze sopra elencate sono previste le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle mancanze:

1. nota generica sul Registro Elettronico: lo strumento della nota generica viene utilizzato per le comunicazioni fra la scuola e la famiglia. In caso di mancanza lieve, può essere usato anche come prima forma di sanzione o di avvertimento per una sanzione futura in caso di ripetizione della mancanza; è apposta dal docente all'atto della mancanza sul Registro Elettronico e viene notificata alla famiglia, che è tenuta a fare la

presa visione

2. nota disciplinare sul Registro Elettronico: è apposta dal docente all'atto della mancanza sul Registro Elettronico e viene notificata alla famiglia, che è tenuta a fare la presa visione;

3. ammonizione del Dirigente scolastico: il Dirigente scolastico provvede a convocare l'alunno che abbia ricevuto tre note disciplinari o che si sia reso responsabile di gravi o ripetute mancanze, lo ammonisce verbalmente e comunica l'ammonizione alla famiglia;

4. sospensione dalle lezioni: è proposta dalla maggioranza dei docenti all'interno del Consiglio di classe. Il Consiglio di classe viene convocato dal Dirigente scolastico in seduta straordinaria, nella composizione allargata alla componente dei genitori, ed è competente della delibera assunta a maggioranza assoluta dei presenti. È prevista: a. sospensione da 1 a 5 giorni dalle attività curricolari, previa determinazione del Consiglio di classe, con obbligo di frequenza a scuola in altre mansioni concordate; b. sospensione da 1 a 5 giorni dalle attività curricolari, previa determinazione del Consiglio di classe, al ripetersi di mancanze dopo l'ammonizione del Dirigente scolastico o anche direttamente a seguito di una mancanza particolarmente grave; c. sospensione oltre i 5 giorni e fino a 15 per gravi offese alle persone, alla religione, alla morale;

d. sospensione oltre i 15 giorni. La sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

I. devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio, allagamento);

II. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal D.P. . 249/1998, art. 4, comma VII

e. sospensione fino al termine dell'anno scolastico: la sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

I. recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

II. impossibilità di reinserire in modo responsabile e tempestivo lo studente nella comunità durante l'anno scolastico;

5. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (DPR 249/1998, art. 4, comma 9 bis e 9 ter). Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto e. ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (DP 249/1998, art. 4, comma 9 bis).

Le sanzioni disciplinari previste in questo articolo saranno applicate solo nei casi in cui l'istituzione scolastica abbia elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente sanzionato (DPR 249/1998, art. 4, comma 9 ter). Il Consiglio di classe è tenuto a valutare con attenzione i casi in cui gli alunni interessati dalle sospensioni di cui al comma 4 abbiano già numerose assenze e il numero di giorni di sospensione possa contribuire alla non validità per assenze dell'anno scolastico.

Art. 15 - Conversione delle sanzioni

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 248/1998, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica concordate con il Consiglio di classe. Lo studente può essere coinvolto in attività di collaborazione ai servizi interni alla scuola o altre attività con finalità sociale che possano costituire una riparazione del danno e un'occasione di riflessione e redenzione (ad esempio: collaborazione nella sistemazione dell'archivio, riordino biblioteca, aiuto alle persone diversamente abili, supporto ai collaboratori scolastici nella pulizia degli ambienti...).

CAPO III - IMPUGNAZIONI

Art. 16 – Principi generali

La sanzione disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa e il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo; ad esso si applica la normativa introdotta dalla L. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. L'impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari è normata dal D.P. 249/1998 e dalle modifiche introdotte dal D.P.R. 235/2007, finalizzati a garantire la possibilità di difesa degli studenti e la snellezza e rapidità del procedimento. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 17 – Organo interno di garanzia

L'Organo di garanzia, previsto dal D.P.R. 235/2007, art. 2, è chiamato ad esprimersi su ricorsi presentati da chiunque ne abbia interesse (genitori/tutori, alunni) contro le sanzioni disciplinari e interviene su richiesta scritta in merito a questioni gravi relative all'applicazione del D.P.R. 249/1998 (come modificato dal Dpr 2 5/2007) e del presente Regolamento d'istituto. Il ricorso è presentato mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Ricevuto il ricorso, il Presidente recepisce copia del verbale del Consiglio di classe, dei registri di classe ed eventuali memorie difensive allegate al ricorso. Tali documenti saranno esaminati durante la seduta. L'Organo di garanzia decide nel merito nel termine di 10 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 18 - Composizione, convocazione, decadenza dell'Organo interno di garanzia

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di istituto, è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da 2 docenti (più 2 supplenti) e da 2 genitori (più

2 supplenti). I membri supplenti partecipano all'Organo nei casi di incompatibilità dei membri effettivi. Per la validità della seduta l'Organo deve essere perfetto, ovvero è richiesta la presenza di tutti i membri effettivi o supplenti. Se in prima convocazione l'Organo di garanzia non risulta perfetto viene disposta una seconda convocazione. In tal caso le delibere risultano valide se espresse dalla maggioranza dei presenti, a condizione che i membri non siano inferiori a tre. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione sarà fatto pervenire ai membri dell'Organo di garanzia per scritto almeno quattro giorni prima della seduta. Qualora il Dirigente scolastico abbia presieduto il Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione, provvederà tempestivamente a nominare come presidente un proprio delegato. Analogamente i docenti dell'Organo di garanzia presenti nel Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare allo studente sono sostituiti dai membri supplenti. Sono sostituiti dai membri supplenti anche i componenti dell'Organo di garanzia che risultino parenti e affini entro il quarto grado dello studente a cui sia stata comminata la sanzione disciplinare.

L'Organo di garanzia decade alla scadenza del Consiglio di istituto; decadono automaticamente dalla carica i genitori i cui figli non frequentano più l'istituto, i docenti trasferiti o collocati in quiescenza. In caso di decadenza, i membri vengono sostituiti temporaneamente dai supplenti, in attesa che il Consiglio di istituto provveda alle nuove nomine.

Art. 19 - Modalità di voto dell'Organo interno di garanzia

Per la validità delle operazioni di voto è richiesta la presenza di tutti i componenti. In caso di impedimento a partecipare alla riunione, si farà pervenire al Presidente per iscritto, due giorni prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Il Presidente provvederà a convocare un membro supplente.

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto: l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Art. 20 - Organo regionale di garanzia

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti (Dpr 249/1998 e Dpr 25/2007), anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'organo regionale produce il parere richiesto entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'Organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. L'Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.